

INDICE

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE.”

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - POTESTA' REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

- Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento
- Articolo 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
- Articolo 3 Definizioni

TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

- Articolo 4 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
- Articolo 5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
- Articolo 6 Documento unico di regolarità contributiva

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

- Articolo 7 Sito informatico presso l'Osservatorio
- Articolo 8 Casellario informatico

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I – Organi del procedimento

- Articolo 9 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
- Articolo 10 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

CAPO II - Programmazione dei lavori

- Articolo 11 Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori
- Articolo 12 Accantonamento per transazioni e accordi bonari
- Articolo 13 Programma triennale ed elenchi annuali

TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

CAPO I - Progettazione

Sezione I - Disposizioni generali

- Articolo 14 Studio di fattibilità
- Articolo 15 Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche
- Articolo 16 Quadri economici

Sezione II - Progetto preliminare

- Articolo 17 Documenti componenti il progetto preliminare
- Articolo 18 Relazione illustrativa del progetto preliminare
- Articolo 19 Relazione tecnica
- Articolo 20 Studio di prefattibilità ambientale
- Articolo 21 Elaborati grafici del progetto preliminare
- Articolo 22 Calcolo sommario della spesa e quadro economico
- Articolo 23 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare

Sezione III - Progetto definitivo

- Articolo 24 Documenti componenti il progetto definitivo
- Articolo 25 Relazione generale del progetto definitivo
- Articolo 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
- Articolo 27 Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
- Articolo 28 Elaborati grafici del progetto definitivo
- Articolo 29 Calcoli delle strutture e degli impianti
- Articolo 30 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
- Articolo 31 Piano particellare di esproprio
- Articolo 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

Sezione IV - Progetto esecutivo

- Articolo 33 Documenti componenti il progetto esecutivo
- Articolo 34 Relazione generale del progetto esecutivo
- Articolo 35 Relazioni specialistiche
- Articolo 36 Elaborati grafici del progetto esecutivo
- Articolo 37 Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
- Articolo 38 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
- Articolo 39 Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera
- Articolo 40 Cronoprogramma
- Articolo 41 Elenco dei prezzi unitari
- Articolo 42 Computo metrico estimativo e quadro economico
- Articolo 43 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

CAPO II – Verifica del progetto

- Articolo 44 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
- Articolo 45 Finalità della verifica
- Articolo 46 Accredimento
- Articolo 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
- Articolo 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
- Articolo 49 Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
- Articolo 50 Requisiti per la partecipazione alle gare

- Articolo 51 Procedure di affidamento
- Articolo 52 Criteri generali della verifica
- Articolo 53 Verifica della documentazione
- Articolo 54 Estensione del controllo e momenti della verifica
- Articolo 55 La validazione
- Articolo 56 Le responsabilità
- Articolo 57 Le garanzie
- Articolo 58 Conferenza dei servizi
- Articolo 59 Acquisizione dei pareri e validazione

TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI

CAPO I – Disposizioni generali

- Articolo 60 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
- Articolo 61 Categorie e classifiche
- Articolo 62 Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
- Articolo 63 Sistema di qualità aziendale

CAPO II – Autorizzazione degli organismi di attestazione

- Articolo 64 Requisiti generali e di indipendenza delle SOA
- Articolo 65 Controlli sulle SOA
- Articolo 66 Partecipazioni azionarie
- Articolo 67 Requisiti tecnici delle SOA
- Articolo 68 Rilascio della autorizzazione
- Articolo 69 Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
- Articolo 70 Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe
- Articolo 71 Vigilanza dell'Autorità
- Articolo 72 Coordinamento della vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione
- Articolo 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA – Sospensione e decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione
- Articolo 74 Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione
- Articolo 75 Attività delle SOA

CAPO III – Requisiti per la qualificazione

- Articolo 76 Domanda di qualificazione
- Articolo 77 Verifica triennale
- Articolo 78 Requisiti d'ordine generale
- Articolo 79 Requisiti di ordine speciale
- Articolo 80 Incremento convenzionale premiante
- Articolo 81 Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili
- Articolo 82 Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
- Articolo 83 Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati
- Articolo 84 Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero

- Articolo 85 Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. **Lavori affidati a terzi dal contraente generale**
- Articolo 86 Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi
- Articolo 87 Direzione tecnica
- Articolo 88 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento
- Articolo 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
- Articolo 90 Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro
- Articolo 91 Decadenza dell'attestazione di qualificazione

CAPO IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori

- Articolo 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti
- Articolo 93 Società tra concorrenti riuniti o consorziati
- Articolo 94 Consorzi stabili
- Articolo 95 Requisiti del concessionario
- Articolo 96 Requisiti del proponente e attività di asseverazione

TITOLO IV – MODALITA' TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI

- Articolo 97 Domanda di qualificazione a contraente generale
- Articolo 98 Procedimento per il rilascio e la decadenza dell'attestazione
- Articolo 99 Procedimento per il rinnovo dell'attestazione
- Articolo 100 Documentazione della domanda nel caso di impresa singola in forma di società commerciale o cooperativa stabilita nella Repubblica italiana
- Articolo 101 Documentazione nel caso di consorzio stabile
- Articolo 102 Documentazione nel caso di consorzio di cooperative
- Articolo 103 Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia
- Articolo 104 Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento

TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I - Appalti e concessioni

Sezione prima: Disposizioni generali

- Articolo 105 Lavori di manutenzione
- Articolo 106 Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici
- Articolo 107 Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
- Articolo 108 Condizione per la partecipazione alle gare
- Articolo 109 Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente

Sezione seconda: Appalto di lavori

- Articolo 110 Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
- Articolo 111 Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili
- Articolo 112 Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
- Articolo 113 Dialogo competitivo
- Articolo 114 Premi nel dialogo competitivo

Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori

Articolo 115 Schema di contratto di concessione

Articolo 116 Contenuti dell'offerta

CAPO II - Criteri di selezione delle offerte

Articolo 117 Sedute di gara

Articolo 118 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori

Articolo 119 Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari

Articolo 120 Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice

Articolo 121 Offerte anomale

Articolo 122 Accordi quadro e aste elettroniche

TITOLO VI – GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE

CAPO I - Garanzie

Articolo 123 Cauzione definitiva

Articolo 124 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

Articolo 125 Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Articolo 126 Polizza di assicurazione indennitaria decennale

Articolo 127 Requisiti dei fideiussori

Articolo 128 Garanzie di raggruppamenti temporanei

CAPO II – Sistema di garanzia globale di esecuzione

Articolo 129 Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione

Articolo 130 Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione

Articolo 131 Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione

Articolo 132 Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice

Articolo 133 Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione

Articolo 134 Rapporti tra le parti – Requisiti del garante e del subentrante

Articolo 135 Limiti di garanzia

Articolo 136 Finanziamenti a rivalsa limitata

TITOLO VII – IL CONTRATTO

Articolo 137 Documenti facenti parte integrante del contratto

Articolo 138 Contenuto dei capitolati e dei contratti

Articolo 139 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario

Articolo 140 Anticipazione

Articolo 141 Pagamenti in acconto

Articolo 142 Ritardato pagamento

Articolo 143 Termini di pagamento degli acconti e del saldo

Articolo 144 Interessi per ritardato pagamento

Articolo 145 Penali e premio di accelerazione

Articolo 146 Inadempimento dell'esecutore

TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – Direzione dei lavori

- Articolo 147 Ufficio della direzione dei lavori
- Articolo 148 Direttore dei lavori
- Articolo 149 Direttori operativi
- Articolo 150 Ispettori di cantiere
- Articolo 151 Sicurezza nei cantieri

CAPO II – Esecuzione dei lavori

Sezione prima – Disposizioni preliminari

- Articolo 152 Disposizioni e ordini di servizio

Sezione seconda – Consegna dei lavori

- Articolo 153 Giorno e termine per la consegna
- Articolo 154 Processo verbale di consegna
- Articolo 155 Differenze riscontrate all'atto della consegna
- Articolo 156 Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
- Articolo 157 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori

Sezione terza - Esecuzione in senso stretto

- Articolo 158 Sospensione e ripresa dei lavori
- Articolo 159 Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
- Articolo 160 Sospensione illegittima
- Articolo 161 Variazioni ed addizioni al progetto approvato
- Articolo 162 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore
- Articolo 163 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
- Articolo 164 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore
- Articolo 165 Sinistri alle persone e danni
- Articolo 166 Danni cagionati da forza maggiore
- Articolo 167 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
- Articolo 168 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
- Articolo 169 Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo

Sezione quarta – Subappalto

- Articolo 170 Subappalto e cottimo

Sezione quinta – Adeguamento dei prezzi

- Articolo 171 Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione
- Articolo 172 Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso

CAPO III – Lavori in economia

- Articolo 173 Cottimo fiduciario
- Articolo 174 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
- Articolo 175 Lavori d'urgenza
- Articolo 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza
- Articolo 177 Perizia suppletiva per maggiori spese

TITOLO IX – CONTABILITA' DEI LAVORI

CAPO I – Scopo e forma della contabilità

- Articolo 178 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
- Articolo 179 Lavori in economia contemplati nel contratto
- Articolo 180 Accertamento e registrazione dei lavori
- Articolo 181 Elenco dei documenti amministrativi e contabili
- Articolo 182 Giornale dei lavori
- Articolo 183 Libretti di misura dei lavori e delle provviste
- Articolo 184 Annotazione dei lavori a corpo
- Articolo 185 Modalità della misurazione dei lavori
- Articolo 186 Lavori e somministrazioni su fatture
- Articolo 187 Liste settimanali delle somministrazioni
- Articolo 188 Forma del registro di contabilità
- Articolo 189 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
- Articolo 190 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
- Articolo 191 Forma e contenuto delle riserve
- Articolo 192 Titoli speciali di spesa
- Articolo 193 Sommario del registro
- Articolo 194 Stato di avanzamento lavori
- Articolo 195 Certificato per pagamento di rate
- Articolo 196 Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori
- Articolo 197 Contabilizzazione separata di lavori
- Articolo 198 Lavori annuali estesi a più esercizi
- Articolo 199 Certificato di ultimazione dei lavori
- Articolo 200 Conto finale dei lavori
- Articolo 201 Reclami dell'esecutore sul conto finale
- Articolo 202 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

CAPO II – Contabilità dei lavori in economia

- Articolo 203 Annotazione dei lavori ad economia
- Articolo 204 Conti dei fornitori
- Articolo 205 Pagamenti
- Articolo 206 Giustificazione di minute spese
- Articolo 207 Rendiconto mensile delle spese
- Articolo 208 Rendiconto finale delle spese
- Articolo 209 Riassunto di rendiconti parziali
- Articolo 210 Contabilità semplificata

CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità

- Articolo 211 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
- Articolo 212 Iscrizione di annotazioni di misurazione
- Articolo 213 Operazioni in contraddittorio con l'esecutore
- Articolo 214 Firma dei soggetti incaricati

TITOLO X – COLLAUDO DEI LAVORI

CAPO I – Disposizioni preliminari

- Articolo 215 Oggetto del collaudo
- Articolo 216 Nomina del collaudatore
- Articolo 217 Documenti da fornirsi al collaudatore
- Articolo 218 Avviso ai creditori
- Articolo 219 Estensione delle verifiche di collaudo
- Articolo 220 Commissioni collaudatrici

CAPO II – Visita e procedimento di collaudo

- Articolo 221 Visite in corso d'opera
- Articolo 222 Visita definitiva e relativi avvisi
- Articolo 223 Processo verbale di visita
- Articolo 224 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo
- Articolo 225 Valutazioni dell'organo di collaudo
- Articolo 226 Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
- Articolo 227 Difetti e mancanze nell'esecuzione
- Articolo 228 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
- Articolo 229 Certificato di collaudo
- Articolo 230 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
- Articolo 231 Obblighi per determinati risultati
- Articolo 232 Lavori non collaudabili
- Articolo 233 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo
- Articolo 234 Ulteriori provvedimenti amministrativi
- Articolo 235 Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
- Articolo 236 Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
- Articolo 237 Certificato di regolare esecuzione
- Articolo 238 Compenso spettante ai collaudatori

TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE

CAPO I – Beni del patrimonio culturale

- Articolo 239 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 240 Scavo archeologico, restauro e manutenzione

CAPO II – Progettazione

- Articolo 241 Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 242 Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

- Articolo 243 Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 244 Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 245 Progettazione dello scavo archeologico
- Articolo 246 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 247 Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 248 Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

CAPO III – Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

- Articolo 249 Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
- Articolo 250 Consuntivo scientifico
- Articolo 251 Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 252 Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Articolo 253 Limiti alla partecipazione alle gare
- Articolo 254 Requisiti delle società di ingegneria
- Articolo 255 Requisiti delle società di professionisti
- Articolo 256 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
- Articolo 257 Penali
- Articolo 258 Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione
- Articolo 259 Concorso di idee
- Articolo 260 Concorso di progettazione

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

- Articolo 261 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Articolo 262 Corrispettivo
- Articolo 263 Requisiti di partecipazione
- Articolo 264 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
- Articolo 265 Numero massimo di candidati da invitare
- Articolo 266 Modalità di svolgimento della gara
- Articolo 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro

TITOLO III – GARANZIE

- Articolo 268 Disposizioni applicabili
- Articolo 269 Polizza assicurativa del progettista
- Articolo 270 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione

PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI

TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO

- Articolo 271 Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
Articolo 272 Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
Articolo 273 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Articolo 274 Il responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza

TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE

CAPO I – Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione

- Articolo 275 Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Articolo 276 Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Articolo 277 Consorzi stabili per servizi e forniture
Articolo 278 Finanza di progetto nei servizi
Articolo 279 Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture
Articolo 280 Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture nell'ambito dei concorsi di progettazione
Articolo 281 Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale

CAPO II – Criteri di selezione delle offerte

- Articolo 282 Commissione giudicatrice
Articolo 283 Selezione delle offerte
Articolo 284 Offerte anomale
Articolo 285 Servizi sostitutivi di mensa
Articolo 286 Servizi di pulizia

CAPO III – Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche

- Articolo 287 Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione
Articolo 288 Asta elettronica
Articolo 289 Sistema informatico di negoziazione
Articolo 290 Gestore del sistema informatico
Articolo 291 Modalità e partecipazione all'asta elettronica
Articolo 292 Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta
Articolo 293 Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione
Articolo 294 Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso
Articolo 295 Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
Articolo 296 Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITÀ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI

CAPO I – Esecuzione del contratto

Sezione I - Disposizioni Generali

- Articolo 297 Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture

Articolo 298 Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori

Sezione II – Direttore dell'esecuzione

Articolo 299 Gestione dell'esecuzione del contratto
Articolo 300 Direttore dell'esecuzione del contratto
Articolo 301 Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto

Sezione III – Esecuzione del contratto e contabilità

Articolo 302 Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 303 Avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 304 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 305 Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto
Articolo 306 Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza
Articolo 307 Contabilità e pagamenti
Articolo 308 Sospensione dell'esecuzione del contratto
Articolo 309 Certificato di ultimazione delle prestazioni

CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Articolo 310 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore
Articolo 311 Varianti introdotte dalla stazione appaltante

TITOLO IV – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Articolo 312 Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità
Articolo 313 Termini delle attività di collaudo e verifica di conformità
Articolo 314 Incarico di collaudo e di verifica della conformità
Articolo 315 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità
Articolo 316 Estensione del collaudo e della verifica di conformità
Articolo 317 Collaudo e verifica di conformità in corso di esecuzione
Articolo 318 Collaudo e verifica di conformità definitivi e relativi avvisi
Articolo 319 Processo verbale
Articolo 320 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo e di verifica di conformità
Articolo 321 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede al collaudo e alla verifica di conformità
Articolo 322 Certificato di collaudo e verifica di conformità
Articolo 323 Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo o di verifica di conformità
Articolo 324 Provvedimenti successivi al collaudo o alla verifica di conformità
Articolo 325 Attestazione di regolare esecuzione

TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA

CAPO I – Acquisizioni sotto soglia

- Articolo 326 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
Articolo 327 Requisiti
Articolo 328 Mercato elettronico

CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia

- Articolo 329 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
Articolo 330 Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
Articolo 331 Pubblicità e comunicazioni
Articolo 332 Affidamenti in economia
Articolo 333 Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
Articolo 334 Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
Articolo 335 Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
Articolo 336 Congruità dei prezzi
Articolo 337 Termini di pagamento
Articolo 338 Procedure contabili

PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile

- Articolo 339 Norme applicabili

CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione

- Articolo 340 Requisiti di qualificazione

TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

- Articolo 341 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria

TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI

- Articolo 342 Organi del procedimento e programmazione

PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO

TITOLO I – Contratti nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49

- Articolo 343 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione tra l'Italia e i paesi in via di sviluppo
Articolo 344 Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
Articolo 345 Progettazione di lavori relativi agli interventi di cooperazione

- Articolo 346 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
- Articolo 347 Aggiudicazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
- Articolo 348 Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione
- Articolo 349 Collaudo e verifica di conformità di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione
- Articolo 350 Adeguamento dei prezzi e termini per i contratti relativi agli interventi di cooperazione

TITOLO II - Lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri

- Articolo 351 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori da eseguirsi presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
- Articolo 352 Progettazione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
- Articolo 353 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
- Articolo 354 Direzione dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
- Articolo 355 Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri
- Articolo 356 Adeguamento dei prezzi e termini per i lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

- Articolo 357 Norme transitorie
- Articolo 358 Disposizioni abrogate
- Articolo 359 Entrata in vigore

ALLEGATI

- | | | |
|----------|-----|---|
| Allegato | A | Categorie di opere generali e specializzate |
| Allegato | A.1 | Requisiti per la qualificazione nelle categorie di opere specializzate di cui all'articolo 107, comma 2. |
| Allegato | B | Certificato di esecuzione dei lavori |
| Allegato | B.1 | Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 17 e 18, del regolamento di cui all'articolo 5 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 |
| Allegato | C | Corrispettivi e oneri per le attività di qualificazione |
| Allegato | D | Incremento convenzionale premiante |
| Allegato | E | Domanda di qualificazione a contraente generale |
| Allegato | F | Esperienza dei direttori tecnici, dei responsabili di cantiere o dei responsabili di progetto, acquisita in qualità di responsabile di cantiere e di progetto |
| Allegato | G | Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa |
| Allegato | H | Schema di garanzia globale di esecuzione |
| Allegato | I | Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione |
| Allegato | L | Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte |
| Allegato | M | Contratti relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa |

Allegato	N	Curriculum vitae
Allegato	O	Scheda referenze professionali
Allegato	P	Contratti relativi a forniture e a altri servizi: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa

www.lavoripubblici.it

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE e 2004/18/CE.”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, che demanda allo Stato la potestà regolamentare per definire la disciplina esecutiva e attuativa del codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni amministrazione o soggetto equiparato;

VISTO l'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina regolamentare del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi;

VISTO l'articolo 201 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, che demanda al regolamento di cui all'articolo 5 dello stesso decreto legislativo la disciplina gli specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento;

VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici reso in data 22 giugno 2007

ACQUISITO il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 11 luglio 2007;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 2007;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

VISTI i rilievi della Corte dei conti espressi in data 26 maggio 2008;

ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici reso in data 24 dicembre 2008;

ACQUISITO il parere dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture trasmesso in data 18 dicembre 2008;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009;

VISTA la nuova deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del____

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri delle politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri;

EMANA
il seguente regolamento:

www.lavoripubblici.it

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI

Art. 1

Ambito di applicazione del regolamento

(art. 1, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del presente regolamento.

3. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni, e ogni altra amministrazione o soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le disposizioni del presente regolamento:

- della parte I (disposizioni comuni);
- della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del procedimento e programmazione), dell’articolo 120, commi 3 e 4, dell’articolo 121, comma 6;
- della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari), ad esclusione dell’articolo 252, comma 1;
- della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell’articolo 282, commi 1 e 2;
- della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione dell’articolo 342;
- della parte VI (contratti eseguiti all’estero) ad esclusione dell’articolo 344;
- della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

4. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:

- della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
- dell’articolo 120, commi 3 e 4;
- dell’articolo 121, comma 6;
- dell’articolo 252, comma 1;
- della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);
- dell’articolo 282, commi 1 e 2;
- dell’articolo 342.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:

- della parte I, (disposizioni comuni);
- della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
- dell'articolo 48, comma 3;
- della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);
- della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);
- della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);
- della parte II, titolo VII (il contratto);
- della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);
- della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari);
- della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:

- alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori);
- alla parte II, titolo IX (contabilità dei lavori);
- alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).

Art. 3

Definizioni

(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
- b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice;
- c) consorzio esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;
- d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, e le attività ad essi assimilabili;
- e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
- f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
- g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
- h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;

- i) strutture, impianti e opere speciali previsti all'articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati all'articolo 107, comma 2;
- l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell'articolo 141, comma 7, lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
 2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
 3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
 4. complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 5. esecuzione in ambienti aggressivi;
 6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
- m) progetto integrale di un intervento, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, e dell'articolo 122, comma 1, del codice: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
- n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
- o) restauro: l'esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un'opera o di un manufatto;
- p) completamento: l'esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un'opera iniziata ma non ultimata;
- q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del codice;
- r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell'articolo 132, comma 3, del codice;
- t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG;
- u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OS;
- v) unità progettuale: unità per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento -preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e tecnologiche del progetto;
- z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l'intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo dell'opera;
- aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureato si intende il soggetto in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di

laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge; per laurea si intende uno dei titoli di studio di cui al periodo precedente; per laurea breve si intende quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004;

bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;

cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);

ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati di conformità del sistema di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;

gg) autorizzazione: nell'ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'Autorità abilita gli organismi di cui alla lettera ee) all'esercizio dell'attività di attestazione di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);

ii) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva;

ll) attestazione: nell'ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;

mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1 del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, incluse le imprese a totale capitale pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, società pubbliche di progetto e simili;

oo) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del codice;

pp) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l'esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la garanzia globale;

qq) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto;

rr) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa o le imprese attraverso le quali il garante esegue il lavoro al posto del contraente;

ss) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l'impresa designata dal garante e dal finanziatore per sostituirsi al contraente nel contratto in corso;

tt) società capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la società che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;

uu) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: nella garanzia globale di esecuzione, il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una società di progetto

contraente generale, per il quale finanziamento la garanzia dei soci è esclusa o limitata;

vv) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati al committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, l'insieme dei soggetti che hanno accordato il finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dell'articolo 136. Ove un unico finanziamento sia rilasciato da più soggetti, dovrà essere identificato e notificato al committente in unico mandatario, che parteciperà al procedimento;

zz) buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;

aaa) società di emissione: l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto;

bbb) esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;

ccc) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;

ddd) valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto.

TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Art. 4

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore

(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, e il subappaltatore e i soggetti di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 5

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6

Documento unico di regolarità contributiva

1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;

b) ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del codice;

c) per la stipula del contratto;

d) per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli stati avanzamento lavori o per l'accertamento di cui all'articolo 307, comma 2, relativo alle prestazioni di servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, per il certificato di regolare esecuzione, per la verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale.

4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all'articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi di cui all'articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, i soggetti di cui all'articolo

3, comma 1, lettera b), acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e).

6. Le SOA, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione ai sensi dell'articolo 40, del codice, e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell'attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice, richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

7. Per valutare i lavori di cui all'articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.

8. In caso di ottenimento, del documento unico di regolarità contributiva **dell'affidatario del contratto** negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero del direttore dell'esecuzione, propone, **ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.** Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, **previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni,** la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8

TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 7

Sito informatico presso l'Osservatorio

1. L'Autorità con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell'Osservatorio, rende noto le modalità di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del codice nonché di raccolta, dei bandi e avvisi di gara di lavori, servizi e forniture; tale modalità può essere attuata anche mediante procedure applicative di trasmissione telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

2. Le modalità di pubblicazione sono definite in modo da garantire la visibilità dei bandi, in linea con i criteri ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.

3. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dell'Osservatorio e sono registrati in una apposita banca-dati istituita presso l'Osservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.

4. La banca dati di cui al comma 3 è disciplinata con atto del Consiglio dell'Autorità, che prevede, nel suo ambito, archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e

scaduti, la conservazione degli atti scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilità degli atti anche al fine di eventuali contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle materie oggetto del codice. L'accesso a detti archivi è gratuito e aperto al pubblico.

Art. 8

Casellario informatico

(art. 27, d.P.R. n. 34/2000)

1. Il casellario informatico istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del codice è suddiviso in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori è distinta in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati vanno inseriti in tutte e tre le sezioni.

2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i seguenti dati:

- a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
- c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
- d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
- e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
- f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
- g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve;
- h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
- i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
- l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
- m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
- n) stato di liquidazione o cessazione di attività;
- o) procedure concorsuali pendenti;
- p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- q) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice;
- r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1, lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;

- t) le sanzioni di cui all'articolo 74;
- u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicità di incarico prevista dall'articolo 87, comma 3;
- v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA, nonché l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi a disposizione dell'impresa ausiliaria;
- z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;
- aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- bb) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;
- cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualità aziendale.

I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti direttamente dall'Osservatorio nei casi di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e dd) sono inseriti, a cura dell'Osservatorio, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono inseriti direttamente dall'Osservatorio; i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti dall'Osservatorio a seguito di segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'Autorità assicura, con riferimento all'inserimento dei dati relativi alle lettere p), q), r), s), bb) e dd), la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 7:

- a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del codice;
- b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;
- c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del codice;
- d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63, comma 4, da parte dei soggetti accreditati;
- e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;
- f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo 84;
- g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83, comma 6;
- h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.

I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del codice; i dati di cui alle lettere c) sono inseriti, a cura dell'Osservatorio, a seguito di trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del codice; i dati di cui alle lettere d) sono inseriti, a cura dell'Osservatorio, a seguito di segnalazione da parte dei soggetti accreditati; i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA; i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri.

4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a cura dell'Osservatorio, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) e cc), nonché i dati di cui al comma 3,

lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono altresì inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresì inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.

5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78.

6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed è trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.

7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e le SOA, nell'ambito delle rispettive competenze individuate al comma 3, ultimo periodo, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità:

a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;

b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del codice, trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;

c) i certificati e le attestazioni per lavori eseguiti all'estero, ai sensi dell'articolo 84, entro trenta giorni dal provvedimento del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b);

d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della SOA;

e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto;

f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;

g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), segnalate da parte dei soggetti accreditati nei termini previsti dall'articolo 63, comma 4;

h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7.

8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del codice. Inoltre, l'operatore economico può produrre l'originale o copia autentica del documento direttamente all'Osservatorio, che, previa verifica della sua autenticità, ne dispone l'inserzione nel casellario.

9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di decadenza previste dall'articolo 73 nei confronti delle SOA.

10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di

esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell'attività di attestazione e di verifica e controllo.

11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

www.lavoripubblici.it